

Le pagine dei Quesiti

A cura di Agostino Pasquini

Anno XXV, numero 2 • febbraio 2010

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

14

Controllo della residenza all'estero ai fini fiscali – I compiti degli ufficiali d'anagrafe

Si desidera conoscere quali siano i compiti precisi dell'Ufficiale d'Anagrafe nell'ambito dell'applicazione della Legge n.112/2008 per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi dei cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. - E precisamente si desidera sapere: 1) se il compito dell'Ufficiale d'Anagrafe si esaurisce una volta confermata la residenza all'estero del cittadino (previo accertamento da parte dei Vigili Urbani). 2) se, invece, una volta riscontrata un'indebita iscrizione all'A.I.R.E., l'Ufficiale d'Anagrafe debba avvisare l'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, procederà ai relativi accertamenti reddituali, immobiliari, ecc..., oppure, se anche questi ultimi accertamenti siano di competenza dell'Uff. Anagrafe.



Risposta dell'Esperto ANUSCA Nicola Corvino

La recente normativa tende ad accertare se una persona che ha richiesto l'iscrizione nell'AIRE continui di fatto a risiedere in Italia per ottenere un vantaggio fiscale altrimenti non ottenibile. Con la risoluzione 07/08/2008 n.351E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il concetto di residenza all'estero ai fini fiscali, che può escludere o meno l'obbligo impositivo italiano. A tal riguardo, l'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133,

riportante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», dispone espressamente che l'ufficio anagrafico comunale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'AIRE e dopo aver eseguito gli opportuni accertamenti, confermi all'Agenzia delle entrate competente che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Inoltre, l'Ufficio anagrafe e l'Agenzia delle Entrate, entro i primi 3 anni successivi alla medesima iscrizione, sono tenuti a vigilare sull'effettiva cessazione della residenza in Italia. La norma citata precisa altresì che, nella fase di prima attuazione, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'AIRE a far corso dal 1° gennaio 2006. Nel caso in cui dai riscontri effettuati dovesse risultare un trasferimento fittizio all'estero, il Comune dovrà comunicare il fatto all'Agenzia delle Entrate che provvederà ai successivi adempimenti.

Riconoscimento e legittimazione, effettuati all'estero, di figlio di cittadino italiano

Il Consolato d'Italia a Maracaibo ha inviato i seguenti atti: atto di matrimonio contratto da cittadino italiano dove risulta la legittimazione di due figli nati prima del matrimonio; atti di nascita dei figli nati prima del matrimonio e separato atto di legittimazione, di cui si richiede la trascrizione. L'atto di legittimazione consiste in una dichiarazione consolare attestante "che ai sensi degli artt. 16,33,34,35,36 della legge 31 maggio 1995, n.218 che il certificato dell'atto di matrimonio formato nello stato venezuelano relativo a emesso dal Municipio è comprensivo della legittimazione della figlia..... norma dell'ordinamento locale e, che il documento succitato non produce effetti contrari all'ordine pubblico e al diritto di famiglia italiano. Pertanto si trasmette ai fini della trascrizione nei

registri di Stato Civile del Comune di ... - Si rilascia la presente dichiarazione a richiesta del sig. per riconoscimento del provvedimento in Italia ai sensi dell'art. 65 della L. 218/95". L'atto di legittimazione deve essere trascritto o può essere solo annotato?



Risposta dell'Esperto ANUSCA Renzo Calvigioni

Per il nostro ordinamento la legittimazione è una conseguenza automatica del fatto che i genitori di un figlio, riconosciuto da entrambi (anche in tempi diversi) si sposano tra loro: pertanto, non occorre nessun atto di legittimazione, né lo stesso deve essere trascritto, in quanto è prevista solamente l'annotazione da apporsi a margine dell'atto di nascita, utilizzando la formula n. 154 del D.M. 5/4/2002. Tutto ciò però, presuppone che vi sia stato un atto di riconoscimento da parte di entrambi i genitori e, in particolare, riguardo al caso in esame, da parte del cittadino italiano il quale, in conseguenza di tale riconoscimento, trasmetterebbe la cittadinanza ai figli riconosciuti: dalla lettura del quesito non risulta con certezza tale atto di riconoscimento da parte del cittadino italiano, che potrebbe essere avvenuto contestualmente alla denuncia di nascita o successivamente alla stessa. Pertanto si suggerisce di verificare che esista tale dichiarazione di riconoscimento perché, in caso contrario, non potrebbe esistere alcuna legittimazione (??) per conseguente matrimonio e gli atti di nascita trasmessi non sarebbero trascrivibili, né varrebbe a tale fine

quanto dichiarato dal nostro Consolato.

Bambini stranieri adottati in Italia – Discordanza del luogo di nascita

Dobbiamo trascrivere gli atti di nascita relativi a due bambini adottati, provenienti dal Cile. Il comune di nascita indicato sull'atto di nascita (tradotto e legalizzato secondo la legge) non è lo stesso riportato sul decreto di adozione del Tribunale : abbiamo segnalato al Tribunale la diffomità; il tribunale tuttavia ci risponde che non ritiene di dover rettificare il luogo di nascita, in quanto quello risultante dal decreto di adozione è il luogo di nascita effettivo dei minori (come risulta dal certificato originario). Come dobbiamo comportarci, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal massimario dello stato civile riguardo alla trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato (paragrafo 7.2). Grazie per la collaborazione.



Risposta dell'Esperto ANUSCA Maria Rita Serpilli

Proprio in attuazione di quanto disposto dal Massimario, al paragrafo da Lei citato, e dall'art. 100 del dpr 396/2000, non può far altro che richiedere al Tribunale dei Minori la formazione dell'atto di nascita degli adottati, unendo alla richiesta la documentazione in Suo possesso. Quando il Tribunale Le invierà la sentenza con la quale viene formato l'atto, la dovrà trascrivere in Parte II Serie B degli atti di nascita. Quello sarà l'unico atto di nascita dei minori, sul quale andrà annotata l'adozione.

Naturalizzazione italiana al compimento del 18° anno di età – Permesso di soggiorno

Devo procedere alla richiesta di acquisto di cittadinanza italiana di cittadino straniero nato in Italia, ai sensi dell'art.4 comma 2 della legge 91/92. Il ragazzo è regolarmente soggiornante dalla nascita (anche se

inserito nel permesso del padre qualche anno dopo, periodo comunque giustificato da altra documentazione), ma non ha mai provveduto alla richiesta del suo permesso di soggiorno a partire dall'età dei 14 anni, è sempre rimasto inserito nella carta di soggiorno del padre a tempo indeterminato. E' condizione necessaria, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. sopra citato avere il proprio permesso o comunque per il fatto che il ragazzo era minore è comunque da considerarsi regolare?



Risposta dell'Esperto ANUSCA Paola Schirru

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 64.2/13 del 7.11.07, ha chiarito che "se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro che attesti la presenza in Italia". Nel quesito posto, si rileva che il soggetto in questione è stato inserito nel permesso di soggiorno illimitato del genitore sino al raggiungimento della maggiore età, e che a partire da tale periodo non ha provveduto a richiederne uno proprio, pertanto alla luce della circolare citata, l'interessato potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'invocato art. 4 n. 2 legge 91/1992, laddove però si accerti con documentazione idonea la sua presenza nel territorio per il "breve periodo" di interruzione del permesso di soggiorno.

Denominazione di vie non ancora di proprietà comunale

In ambito comunale è stata autorizzata una lottizzazione privata la quale prevedeva la realizzazione di circa 30 nuovi alloggi divisi tra villette a schiera e appartamenti. In questi

giorni alcuni alloggi sono stati venduti e altri affittati, e gli utenti chiedono il nome della via e il numero civico. Premesso che la Ditta esecutrice non ha ancora ceduto al Comune le aree a Standard (strade, parcheggi, verde, ecc.), che la circolare Istat n. 29 Serie B metodi e norme del 1992 stabilisce che anche le strade private purché aperte al pubblico costituiscono area di circolazione e pertanto devono avere una denominazione, e che soltanto per le strade private chiuse al pubblico può essere omessa l'assegnazione del nome, si chiede se la Giunta comunale possa legittimamente attribuire la denominazione a strade private ma di uso pubblico anche se non ancora cedute al Comune, o quale altra soluzione si possa adottare.



Risposta dell'Esperto ANUSCA Romano Minardi

La giunta comunale non solo può, ma DEVE obbligatoriamente attribuire con apposita deliberazione e seguendo il normale iter di approvazione, la denominazione alle strade private, ma aperte al pubblico dove sono già insediate famiglie e persone o, anche per il solo fatto di esserne proprietari, c'è la necessità di avere un indirizzo al fine di attivare le utenze o quant'altro. Un'area di circolazione, per poter essere denominata non ha necessità di essere regolarmente consegnata al comune, e nemmeno di essere di fatto "esistente", la denominazione può avvenire anche sulla base della sola planimetria del progetto esecutivo. L'attribuzione della denominazione consentirà, ovviamente, anche l'attribuzione della numerazione civica.



Giornata di studio a San Giovanni Lupatoto (Vr) Gli adempimenti dell'Ufficio Elettorale

A cura della redazione

Anno XXV numero 2 • febbraio 2010

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

16

Lo scorso 20 gennaio, presso l'ex Chiesa San Gaetano da Thiene in San Giovanni Lupatoto (Verona) si è svolta una giornata di studio per gli Ufficiali Elettorali sul tema "Gli adempimenti dell'ufficio Elettorale".

I lavori sono stati aperti da Gian Luigi Navarro (cui va il ringraziamento dell'Ufficio Stampa ANUSCA per la collaborazione a questo articolo), componente della Giunta Esecutiva che, portando i saluti del Presidente Nazionale ANUSCA Paride Gullini, ha presentato i componenti del tavolo di lavoro: Maria Luigia Meroni, Assessore ai SS.DD. del Comune di San Giovanni Lupatoto, che ha aperto ufficialmente la "giornata di studio", portando i saluti dell'Amministrazione Comunale ed in particolare quelli del Sindaco Fabrizio Zerman; sempre l'Assessore Meroni ha sottolineato l'importanza di questi incontri periodici che sono ben visti dalla Giunta Comunale che favoriscono un costante aggiornamento e formativo degli operatori dei SS.DD. e grazie soprattutto alla grande attività messa in atto dall'ANUSCA.

Dopo di che, ha preso la parola il Vice Prefetto Mattia Gerardino, Dirigente dell'Area Demografica, portando i saluti del Prefetto Perla Stancari ed elogiando queste iniziative, in particolare modo proprio in eminenza delle Elezioni Regionali, le quali, per la loro particolarità nel sistema di votazione, sono abbastanza complesse sia per i Presidenti di seggio che per gli operatori.

Quindi la parola passa all'illustre relatore Fabrizio Orano, Vice Prefetto della Direzione Elettorale del Ministero dell'Interno, il quale ha iniziato la sua relazione illustrando i vari sistemi elettorali in vigore a livello internazionale e quelli in vigore in Italia.

Il Vice Prefetto Orano ha trattato la legge 43/95 e i vari sistemi differenziati regionali, sottolineando che il Veneto è fra quelle Regioni che non ha approvato una propria legge elettorale e che il 28-29 marzo si voterà con le vigenti disposizioni delle leggi 108/68 e 43/1995. Con decreto del Rappresentante dello Stato saranno quindi convocati i comizi elettorali, i cui manifesti dovranno essere affissi l'11 febbraio 2010.



In alto: il Vice Prefetto Fabrizio Orano all'inizio della sua apprezzata relazione.
Sotto: l'attenzione dei partecipanti al corso di San Giovanni Lupatoto

La scheda di votazione sarà unica di colore verde che prevede alla destra delle liste provinciali sia riportato il nome e cognome del Candidato Presidente e capolista del listini bloccato affiancato dal contrassegno della lista regionale. Sempre Orano poi si è soffermato sulla legge 23 aprile 1981, n.154 sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e prima della pausa pranzo a seguito di quesiti ha affrontato il tema sui Referendum Comunali e sul rinnovo delle tessere elettorali che con la prossima elezione molti elettori avranno esaurito gli spazi (diciotto) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto. Alla ripresa dei lavori il relatore ha affrontato le modalità della raccolta delle sottoscrizioni e della presentazio-

ne della candidature e in fine l'espressione del voto disgiunto che per molti ufficiali elettorali sarà una novità. Infine viene affrontata la tematica della tenuta delle liste elettorali aggiunte dei cittadini della Unione Europea.

Il Vice Prefetto Orano ha poi chiarito che la tenuta delle liste elettorali aggiunte devono essere tenute come quelle normali e i cittadini vengono cancellati con varie revisioni dinamiche per i trasferimenti e con la revisione semestrale per gli irreperibili.

La giornata di studio organizzata dall'ANUSCA si è conclusa con un lungo e caloroso applauso un segno tangibile di riconoscimento di soddisfazione di quanto il relatore ha saputo dare ai convegnisti.

SE IL TEMPO SCORRE TROPPO IN FRETTA ...

L. COMMUNICATION



... FERMALO.



Società degli
Alberghi
e delle
Terme
di **Porretta**

Vieni alle Terme di Porretta, tra i più importanti e antichi centri termali in Italia. Immergiti nelle acque straordinarie che sgorgano dalle fonti porrettane: sia sulfuree che salso-bromoiodiche, sono ricche di elementi indispensabili al tuo organismo.

Riscopri il gusto della salute tra luoghi di favola e borghi medievali, castelli, laghi e santuari: una vacanza alle Terme di Porretta è un'immersione nei colori e nei sapori della natura e della storia italiana.

"L'Opinione"

Cittadinanza condivisa

di Silvia Cornetto

Lin questi giorni di proclami sulle riforme istituzionali, mi sono capitati tra le mani i risultati di un sondaggio rivolto a cittadini stranieri residenti nel nostro Paese.

A questo sondaggio che consentiva di dare tre risposte alla domanda sul perché la cittadinanza fosse desiderabile, il 57% degli immigrati intervistati ha scelto "per non dovere più rinnovare il permesso di soggiorno".

Se vogliamo che la scelta di acquistare la cittadinanza italiana non sia solo opportunistica, occorre tenere conto di questi risultati. Bisogna offrire, quindi, l'alternativa di una residenza regolare meno difficile: snellire le pratiche di rinnovo, rafforzare le questure sguarnite, premiare quelle efficienti.

La proposta di richiedere una buona conoscenza della lingua italiana, per esempio, rappresenterebbe una barriera per l'accesso alla carta di soggiorno per quei lavoratori anziani o con bassa istruzione che hanno difficoltà ad imparare una nuova lingua ma che, di contro, hanno un reddito sufficiente per vivere in maniera decorosa.

A tale proposito ricordo il tempo perso, la frustrazione, il disorientamento che ho provato nel seguire la badante di mio padre nel suo percorso di richiesta di ricongiungimento familiare per suo figlio minorenne.

Ricordo le telefonate fatte in Questura e le risposte completamente opposte che venivano di volta in volta fornite.

Ricordo il peregrinare tra Tribunale e Procura dei Minori per un documento che, invece, non era necessario (ma che era stato espressamente richiesto).

Sarebbe quindi buona cosa per primo elaborare il Regolamento attuativo dell'Accordo di integrazione e poi, in un secondo tempo, mettere mano alla legge sulla cittadinanza.



Silvia Cornetto, preziosa collaboratrice dell'Ufficio Stampa ANUSCA, mentre segue con attenzione le relazioni del 29° Convegno nazionale di Riccione.

Per quanto riguarda il testo sulla cittadinanza, uscito dalla Commissione Affari Costituzionali, presieduta da dall'on. Bertolini, è sicuramente un testo molto rigoroso e severo rispetto anche alla legge attuale.

Se con la circolare del novembre 2007 si suggeriva di "chiudere un occhio" su coloro che, pur essendo nati in Italia, non avevano il requisito della residenza legale continuativa, con il testo attualmente in discussione, questa possibilità viene abolita, ritornando alla prima formulazione dell'art. 4 della legge 91/92.

Per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza per residenza (art. 9), il testo dell'on. Bertolini fa un passo indietro rispetto alla legge n. 91/92. Oltre al requisito dei 10 anni di residenza legale, introduce un fardello supplementare: l'obbligo di seguire un corso annuale.

E' una soluzione già adottata in molti paesi europei, va verso il concetto di una cittadinanza meritata e propone dei corsi di lingua e di integrazione. Si tratta però di una soluzione costosa e dai

risultati incerti. Non è sicuramente facile organizzare dei corsi per persone con culture e lingue diverse.

E poi, al termine di questo corso deve esserci un esame? Dal superamento dell'esame dipende l'acquisto della cittadinanza?

Il requisito dei 10 anni attuali potrebbe essere ridotto per particolari meriti: attività di volontariato, affermazioni nell'istruzione, nel lavoro, nella ricerca, nell'arte, nello sport.

Questo è quanto prevede sia la nuova legge inglese, sia il "contrat d'accueil et d'intégration" voluto da Sarkozy.

D'altro canto questa riforma che così tanto chiede agli immigrati dovrebbe valutare lo status di cittadino per coloro tra i discendenti dei nostri emigrati che non hanno studiato in Italia, non conoscono le nostre istituzioni, non pagano qui le tasse, ma vedendo riconosciuto lo status civitatis italiano possono votare e mandare propri rappresentanti nel Parlamento italiano.